



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 147/2019

Sondrio, li 06/06/2019

Reg. Pubbl.

Oggetto: OBBLIGO DI TAGLIO, POTATURA ALBERATURE E SIEPI E RIMOZIONE DEL LEGNAME LUNGO LE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI E LE ALTRE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DI SONDRIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ☛ il territorio comunale di Sondrio è caratterizzato dalla presenza di una rete viaria extraurbana (strade agro-silvo-pastorali e strade di collegamento fra le varie frazioni) le cui proprietà laterali sono costituite da terreni boschivi o comunque caratterizzati dalla presenza di alberi e siepi i cui rami ed arbusti, a causa dell'incuria da parte dei proprietari e della omessa manutenzione, si protendono sul sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico
- ☛ tale situazione rappresenta un concreto ed oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale, pregiudizio confermato anche in relazione ai recenti accadimenti legati a fenomeni di abbondanti precipitazioni che hanno determinato la caduta di numerosi alberi, rami ed arbusti sulla sede stradale interrompendo la circolazione stradale e costituendo fonte di potenziale e concreto pericolo per le persone;
- ☛ la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettanti sulla sede stradale può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia, un grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale ostacolo per la circolazione;
- ☛ sussisteva dunque la necessità di provvedere alla eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante e dal pregiudizio alla circolazione stradale derivante dalla omessa corrispondenza, nella manutenzione di siepi e piantagioni, alle disposizioni di cui al Codice della Strada, con il fine esclusivo di tutela della pubblica incolumità e per evidenti ragioni di sicurezza ed assicurazione della regolarità della circolazione veicolare e pedonale. Quanto sopra anche in ossequio alle prescrizioni di cui agli artt. 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile ed i particolare all'art. 893, che dispone che anche per gli alberi

che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse distanze previste per i confini dall'art. 892 e precisamente di tre metri per gli alberi di alto fusto, un metro e mezzo per gli alberi di non altro fusto e di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo

☞ Con propria Ordinanza n. 286/2018 del 05.11.2018, emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), si provvedeva ad ordinare a tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree poste a lato del sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico urbane ed extraurbane e della viabilità agro-silvo-pastorale ubicate nel territorio del comune di Sondrio ad adempiere alle seguenti prescrizioni entro il termine del 15 dicembre 2018:

1. provvedere a tagliare i rami, le fronde, le siepi vive, le sterpaglie ed ogni essenza arborea o floreale che si protendono sulle strade medesime, oltre il ciglio stradale e le cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio con integrale garanzia della sicurezza stradale e della incolumità delle persone;
2. tagliare o potare tutte le piante di alto fusto, le cui condizioni di crescita incontrollata in relazione all'ubicazione, in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, possono costituire pericolo per la sicurezza stradale;
3. provvedere ad effettuare gli interventi di potatura delle siepi e delle piantagioni sulle strade in ambito urbano in modo da garantire che le stesse non si protendano oltre il confine stradale assicurando così piena visibilità agli utenti della strada in vista del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza stradale;
4. effettuare i tagli necessari, con particolare riferimento alle piante d'alto fusto sulle strade extraurbane e della viabilità agro-silvo-pastorale, e provvedere alla rimozione degli alberi caduti o schiantati al suolo;

☞ la citata Ordinanza prevedeva che, in caso di urgente necessità, in situazioni costituenti pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla circolazione stradale, si sarebbe proceduto d'ufficio alla rimozione di piante, rami e piantagioni di ogni natura con addebito di ogni spesa ai proprietari dei terreni e relativa applicazione delle sanzioni di legge previste

PRESO ATTO che, a distanza di mesi dall'adozione della citata Ordinanza, si rileva un sostanziale generalizzato inadempimento delle prescrizioni da essa recate, con relativo permanere delle condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza stradale e l'incolumità dei cittadini, con particolare riferimento ad alcune situazioni che, in circostanze determinate da condizioni atmosferiche particolarmente avverse, hanno causato fenomeni diffusi di schianti di piante sulle strade tali da determinare la temporanea interruzione della circolazione veicolare (S.P. 15 della Valmalenco dalla località Ronchi al Ponte del Valdome, sentiero pedonale di collegamento tra Mossini e Arquino, viabilità agro-silvo-pastorale in località Ligari);

RILEVATO che le rappresentate situazioni di inerzia ed omissioni da parte dei privati non possono più sopportare ritardi o giustificazioni, in ragione della preminente necessità di tutela dei profili di sicurezza ed incolumità della generalità indifferenziata dei cittadini e degli utenti; **PRESO ATTO** della urgenza ed indifferibilità degli interventi prescritti con l'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 286/2018 del 05.11.2018 ai fini della tutela della sicurezza pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni, boschi, aree poste a lato del sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico urbane ed extraurbane e della viabilità agro-silvo-pastorale ubicate nel territorio del comune di Sondrio di adempiere alle prescrizioni recate della propria Ordinanza n. 286/2018 del 05.11.2018, che qui si intendono integralmente richiamate. **L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRESCRITTI DOVRÀ TROVARE ATTUAZIONE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.** In caso di omissione e persistente inadempimento, l'Amministrazione comunale procederà in proprio all'adozione degli interventi indispensabili a garantire la sicurezza ed incolumità delle persone, in sostituzione degli intimati, anche mediante temporanea occupazione dei terreni privati ai fini dell'effettuazione degli interventi di ripristino e bonifica ambientale urgenti, in danno dei privati inadempienti e con recupero coattivo delle somme anticipate nelle forme previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990, non risultando possibile procedere alla comunicazione personale del presente provvedimento a causa del rilevante numero dei destinatari, della presente ordinanza verrà data comunicazione con le forme di pubblicità ritenute più idonee (affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, affissione nei tabelloni riservati alla pubblicità istituzionale, comunicati stampa).

AVVERTE CHE

Le violazioni alle prescrizioni del presente provvedimento comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € **500,00 (CINQUECENTO/00)**, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22.08.08, senza pregiudizio degli eventuali profili penali riconnessi (art. 650 c.p.).

Eventuali danni provocati a veicoli, persone e cose dalla caduta di rami o piante saranno a carico del proprietario del terreno, il quale resta l'unico responsabile sia civilmente sia penalmente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Sondrio;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio ed il suo Comandante pro-tempore (tel. 0342/526.221/228.; fax 0342/526.211); polizia@comune.sondrio.it, bradaninim@comune.sondrio.it;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Sondrio, Piazza Campello n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

IL SINDACO

MARCO SCARAMELLINI

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso a:

- ➡ Provincia di Sondrio
- ➡ Prefettura di Sondrio